

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

n. 97 del 03-06-2021

Oggetto: OGGETTO: SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LARICOSTRUZIONE N. 56/2018 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" - CUI: L00286490438201800013 - CUP: G37I19001030001

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di giugno nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “decreto legge”);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il Santuario Madonna della Misericordia sito in via Cesare Battisti, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Petriolo al Foglio 9 mappale A di proprietà del Comune, è risultato inagibile e ricompreso nella perimetrazione della “Zona rossa” disposta con Ordinanza sindacale n°98 del 04/11/2016;

- con Ordinanza Sindacale n. 43 del 31-08-2016 è stata determinata la chiusura temporanea del suddetto edificio, in attesa di ulteriori verifiche tecniche, in seguito al primo sopralluogo effettuato in data 30-08-2016, si sono susseguiti più sopralluoghi ispettivi per il rilevamento del danno, tra cui il sopralluogo eseguito da parte della squadra AeDes in data 08-02-2017 scheda n 002.
- In merito a tale sopralluogo, il Comune di Petriolo ha chiesto al Mi-BACT-Protezione Civile, con una nota prot. 2646 del 18.04.2017, una riesamina della scheda del danno del 08.02.2017. Tale richiesta è avvalorata da una perizia asseverata a firma di un tecnico. Successivamente si è proceduto, attraverso la redazione di un verbale di somma urgenza del 15/12/2016 a firma dell'allora Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ad affidare la redazione del progetto per i provvedimenti di "Messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della Misericordia"

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*" è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad **€. 350.000,00**;
- con nota prot. USR 85541 del 15/11/2019, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato e comunicato il nuovo importo richiesto pari ad **€ 748.032,15** per il progetto di "Riparazione danni e miglioramento sismico Chiesa Santa Maria della Misericordia" – ID 4114;

Atteso che è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

Visto che:

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice);
- l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" recita "*Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di*

personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.”;

Atteso che:

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;
- il Comune di Petriolo non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, di calcolo impiantistico e per la valutazione acustica;
- il personale dell'Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del decreto legge 189/2016 è costituito da n. 2 tecnici laureati, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale, i quali:
 - non risultano avere competenze ed esperienze adeguate in materia di geologia necessarie per l'intervento in argomento;
 - risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi di autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Accertata, quindi, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Valutato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189 del 17/10/2016;

Considerato che l'importo dell'intervento valutato nella C.I.R. presentata non è vincolante e che anzi lo stesso potrà subire modifiche ed aggiustamenti previa presentazione all' U.S.R. dell' ipotesi di progetto in un' unica fase di fattibilità tecnico-economica e definitivo, sulla cui base potrà essere svolta l'istruttoria necessaria per la definizione puntuale dell'intervento prima della sua approvazione;

Considerato inoltre che è necessario predisporre gli elaborati relativi all'affidamento del servizio SIA riferito all'intervento in oggetto alla luce delle nuove considerazioni emerse a seguito dei recenti incontri con i funzionari dell' U.S.R.;

Preso atto che sono stati predisposti dall'ufficio tecnico settore LL.PP. e Manutenzioni i seguenti elaborati relativi al servizio SIA riferito all'intervento in oggetto, quivi allegati quale parte integrante e sostanziale:

- **Relazione tecnico-illustrativa;**
- **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;**
- **Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;**
- **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto.**

I suddetti elaborati sono stati redatti ipotizzando, in via provvisoria, il seguente quadro complessivo del progetto di fattibilità tecnico-economica:

QTE	
Totale Lavori a misura	551.340,00 €
Totale somme a disposizione	348.660,00 €
Iva sui lavori (10%)	51.134,00 €
Spese tecniche relative alla progettazione, CSP, direzione lavori, CSE (4% compreso)	147.552,52 €
Spese tecniche geologo (2% compreso)	7.843,48 €
Collaudo statico (4% compreso)	6.003,06 €
Verifica ai fini della validazione + autorizzazione sismica (4% compreso)	28.976,93 €
Iva spese tecniche (22%)	41.876,12 €
Incentivi tecnici 2%	11.026,80 €
Imprevisti	27.567,00 €
Spese di gara	5.000,00 €
Sondaggi, prove sui materiali	17.710,10 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	900.000,00 €

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice;
- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/017 dispone che *“Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.”*;
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la relazione geologica, occorre fare riferimento all'articolo 24 del Codice;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico “Capitolato descrittivo e prestazionale” considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi dell'incarico da affidare, riassunti nel prospetto che segue:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
b.I) PROG. PRELIMINARE - RELAZIONE GEOLOGICA	4.018,74 €
b.II) PROG. DEFINITIVA - RELAZIONE GEOLOGICA	7.811,55 €

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	11.830,29 €
---	-------------

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente **tabella A**:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	303.530,67 €	9,41%
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	229.163,02 €	10,17%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	18.646,31 €	20,41%
Totale				551.340,00 €	
Percentuale forfettaria spese				25%	

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a **€ 11.830,29**, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

Considerato che essendo l'importo del servizio S.I.A. in questione inferiore a 40.000€, non sussiste l'obbligo di inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e nel relativo elenco annuale;

Visto che in base all'art. 4, commi 1 e 3, dell'Ordinanza n. 56/2018, lo svolgimento delle attività di progettazione è a cura dei soggetti attuatori oppure dei Comuni, unioni dei Comuni, unioni montane e Province interessati che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge D.L. n. 189/2016, secondo cui:

“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

- a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;
- b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge 55/019, come modificato dall'art. 8, comma 7, dl 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, fino al 31/12/2021, non trova applicazione il disposto dell'art. 37, comma 4, del Codice, secondo cui “*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*”

Ritenuto, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere la relazione geologica dei lavori di **"RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"**, l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la relazione geologica, le cui clausole essenziali sono individuate nel **Capitolato descrittivo e prestazionale** e nello **schema di Contratto**, predisposti dagli Uffici di questo Comune;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 20 (venti) giorni naturali consecutivi dall'ordine di servizio del RUP;
- la forma del contratto viene individuata nella corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto del S.I.A. oggetto di affidamento ammonta ad **€ 11.830,29** (euro undicimilaottocentotrenta/29), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);
- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Comune di Petriolo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti;

Considerato che:

- l'art. 4, comma 3, lett. a), dell'O.C.S.R. n. 56/2018 prevede che il conferimento degli incarichi *infra* soglia debba avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge;
- l'art. 2, comma 2-bis del decreto legge, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 prevede che *“l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici [...], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.”*;
- l'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni estende l'applicazione delle disposizioni emergenziali anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, recita *“Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”*;
- con Circolare commissariale prot. CGRTS 2594 del 27/01/2021 ad oggetto “Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di Semplificazione 76/2020”, viene chiarito al paragrafo 8 che

“al fine di garantire un’omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di attuare il disposto dell’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza n.109/2020, affidando i servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria, attraverso procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016.”;

- con decreto “Milleproroghe 2021”, convertito con modificazioni dalla [Legge 26 febbraio 2021, n. 21](#), dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e’ inserita la seguente lettera a-bis): *“nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita’ di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attivita’ di ricostruzione pubblica previste dall’articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”.*

Ritenuto di confermare la scelta della rinuncia alla procedura accelerata in quanto si preferisce procedere ai sensi dell’art 2, comma 2-bis del decreto legge, trattandosi di un modello negoziale decisamente più rapido, a fronte del micro-sistema derogatorio relativo all’utilizzo del criterio del minor prezzo per l’intero sotto soglia comunitario, vieppiù perché consente un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all’art. 14, comma 3-bis del medesimo decreto, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di avvalersi, alla luce del principio di cui all’art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni, delle deroghe previste dal medesimo decreto per i contratti sotto soglia, in particolare di quella consentita dall’art. 1, comma 3 in materia di esclusione automatica che permette di ridurre i tempi di affidamento del servizio;

Valutato pertanto che trattandosi di servizio di importo inferiore a 150.000€, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto lgs. 76/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 120/2020 e, dunque, a mezzo di **affidamento diretto** scegliendo operatori disponibili tra quelli regolarmente iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, con applicazione del **principio di rotazione** nella scelta degli stessi relativamente sia agli inviti che agli incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti la ricostruzione sismica. A riguardo si distinguono tre fasce di affidamenti di cui si terrà conto per l’applicazione del principio della rotazione:

- incarichi inferiori a 40.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 40.000€ ed inferiori a 150.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 150.000€ ed inferiori alla soglia.

Valutato altresì di consultare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di IDONEITA’ PROFESSIONALE:

1. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti** di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
2. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;**
3. **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto;
4. **Iscrizione al relativo albo professionale;**

Valutato altresì di consultare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA:

5. **Fatturato globale medio annuo** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di richiesta di preventivo informale per un importo non inferiore ad € **22.000,00**, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;

Valutato altresì di consultare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE:

6. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di richiesta di preventivo informale relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella tabella A precedentemente riportata.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 76/2020 integrato, relativamente alle aree del cratere, dal decreto "Milleproroghe 2021", di effettuare un affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" fino "al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;
- b) ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in quanto le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della richiesta di preventivo;
- e) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di preventivo:
 - di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente procedura, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103/020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;

Individuato nella persona dell'Ing. Enrico Storani, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del medesimo Codice;

Sentito informalmente un operatore economico tra quelli regolarmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" che non risulta affidatario o invitato a produrre offerta per incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti la ricostruzione sismica per la fascia di importo relativa al presente affidamento, e che risulta in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale per i quali è possibile affidare l'incarico per la Relazione Geologica dell'intervento di **"RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"** come di seguito riportato:

1. Geol. Stefano Palpacelli iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche matricola n°355, codice fiscale: PLPSFN65A09L366M – Partita IVA: 01173080431, con studio professionale in via Santa Maria in Selva n.25/A, 62010 Treia (Mc),

Assunta al protocollo la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice a firma del professionista interpellato e l'offerta espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo stimato per l'espletamento del servizio in oggetto, come di seguito riportato:

1. **Prot. n. 3127 del 01/06/2021** a firma del Geol. Stefano Palpacelli, il quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 35%;

Considerato che l'offerta prodotta risulta congrua e rispondente alle esigenze dell'amministrazione, è possibile procedere ad affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a-bis) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il servizio in oggetto al Geol. Stefano Palpacelli iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche matricola n°355, codice fiscale: PLPSFN65A09L366M – Partita IVA: 01173080431, con studio professionale in via Santa Maria in Selva n.25/A, 62010 Treia (Mc), che ha offerto un ribasso percentuale pari al 35%, comportante il seguente importo contrattuale:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Ribasso	Compenso al netto del ribasso	Compenso incluso 2% + IVA
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	4.018,74 €			
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	7.811,55 €			
TOT prestazioni da affidare	11.830,29 €	35%	€7.689,68	€9.569,04

Viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.3 prevedono che *"Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del*

documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti"

Ritenuto di procedere con l'affidamento diretto del servizio in oggetto come da offerta formulata, nelle more dell'espletamento delle verifiche da effettuarsi in capo all'affidatario in ordine ai requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, perfezionando l'efficacia del medesimo tramite l'acquisizione dei certificati e/o attestazioni previsti;

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'**O.C.S.R. n. 109/2020** e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/18;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **approvare** i documenti predisposti dall'ufficio tecnico settore LL.PP. e Manutenzioni, ovvero i seguenti elaborati relativi al servizio SIA riferito all'intervento in oggetto, quivi allegati quale parte integrante e sostanziale:

- **Relazione tecnico-illustrativa;**
 - **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;**
 - **Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;**
 - **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto**
- 3) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto per importi di SIA inferiori a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del d.l. n. 189/2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 comma 8 del decreto legislativo n.50/2016 e all'art. 1 comma 2 lett. a) e a) bis del d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e modificato dal decreto "Milleproroghe 2021" convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021;
- 4) di **affidare sotto riserva di efficacia**, condizionata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 ed art. 83 del D. Lgs. 50/2016, i **"Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la relazione geologica relativa all'intervento di "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" - CUI: L00286490438201800013 - CUP: G37I19001030001**, al Geol. Stefano Palpacelli iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche matricola n°355, codice fiscale: PLPSFN65A09L366M – Partita IVA: 01173080431, con studio professionale in via Santa Maria in Selva n.25/A, 62010 Treia (Mc), per un importo pari a **€ 7.689,68** (euro **settemilaseicentottantanove/68**) al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed esente IVA;
- 5) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 6) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice è l'Ing. Enrico Storani, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **G37I19001030001**;
 - il Codice Identificativo Gara C.I.G. assegnato mediante procedura telematica dal sito dell'ANAC è il seguente: **ZE331FB14A**;
- 7) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 109 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- 8) di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

Eserc. Finanz.	2021		
Cap./Art.	1487/0	Descrizione	RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA
Intervento		Miss/Progr.	PdC finanziario

Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZE331FB14A	CUP	G37I19001030001
Creditore	Geol. Stefano Palpacelli				
Causale	Prestazioni professionali per redazione di relazione geologica				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 9.569,04	Frazionabile in 12	NO

- 9) di **dare atto** che, non essendo i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA, il contratto verrà stipulato, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 ed art. 83 del D. Lgs. 50/2016, nella forma pubblica – amministrativa a cura del Segretario Generale rogante, in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;
- 1) di **dare atto** che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n.136/2010, così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
 - il contraente assume obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
 - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
 - eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno prontamente comunicate per iscritto dal contraente;
- 2) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 3) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 4) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 5) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- 6) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-06-2021 al 14-07-2021
li, 29-06-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA